

Nuovo testo dell'allegato I all'accordo del 26 luglio 1957 tra il governo federale austriaco, da una parte, e i governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per i trasporti di carbone e di acciaio in transito attraverso il territorio della Repubblica austriaca

(Gazzetta ufficiale della CECA n. 6 del 20 febbraio 1958, pag. 78)

In seguito all'applicazione, dal 1° gennaio 1981, delle modifiche alla tariffa merci delle ferrovie austriache, l'allegato I al citato accordo (l'ultima modifica a detto accordo è intervenuta il 27 gennaio 1978, *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 23 del 27 gennaio 1978, pag. 2), è, con validità dal 1° gennaio 1981, redatto come segue:

QUOTE DELLE FERROVIE FEDERALI AUSTRIACHE

Le quote delle ferrovie federali austriache di cui al terzo comma dell'articolo 2 dell'accordo sono formate come segue:

- I prezzi base di trasporto per carichi di 15 e 20 tonnellate della tariffa interna austriaca sono ridotti di importi determinati per le seguenti categorie di merci: carbone, coke, minerale, polveri di bocca d'altoforno, ghise gregge, acciaio greggio, semiprodotto, sbozzati per lamiere in rotoli d'acciaio, laminati a caldo, destinati ad essere rilaminati, di larghezza superiore a 500 mm (coils a caldo), prodotti finiti e rottami.
- Gli importi di riduzione di cui al punto 1 sono i seguenti:

Merci	Relazioni di traffico	Riduzioni per tonnellate in scellini austriaci	
		15 t	20 t
Prodotti finiti, nastri larghi, agglomerati di carbone fossile, carbone, coke	Kufstein — Brennero/Brenner	2,—	2,—
	Salzburg Hbf — Tarvisio Centrale	2,—	2,—
	Salzburg Hbf — Rosenbach frontiera	2,—	2,—
	Lindau-Reutin — Brennero/Brenner	2,—	2,—
	Simbach (Inn) — Tarvisio Centrale	3,—	3,—
	Passau Hbf — Spielfeld frontiera	3,—	3,—
	Buchs (SG) — Rosenbach frontiera	4,—	4,—
	Lindau-Reutin — Rosenbach frontiera	4,—	4,—
Minerale, polveri di bocca d'altoforno, acciaio greggio, semiprodotto	Kufstein — Brennero/Brenner	2,—	1,—
	Salzburg Hbf — Tarvisio Centrale	2,—	2,—
	Salzburg Hbf — Rosenbach frontiera	2,—	2,—
	Lindau-Reutin — Brennero/Brenner	2,—	2,—
	Simbach (Inn) — Tarvisio Centrale	2,—	2,—
	Passau Hbf — Spielfeld frontiera	3,—	3,—
	Buchs (SG) — Rosenbach frontiera	3,—	3,—
	Lindau-Reutin — Rosenbach frontiera	3,—	3,—
Rottami di ferro	Kufstein — Brennero/Brenner	30,20	23,20
	Salzburg Hbf — Tarvisio Centrale	50,20	38,20
	Salzburg Hbf — Rosenbach frontiera	50,20	38,20
	Lindau-Reutin — Brennero/Brenner	53,20	40,20
	Simbach (Inn) — Tarvisio Centrale	59,20	45,20
	Passau Hbf — Spielfeld frontiera	78,20	59,20
	Buchs (SG) — Rosenbach frontiera	87,20	66,20
	Lindau-Reutin — Rosenbach frontiera	87,20	66,20

3. Ogni modificazione da apportare alle regole di formazione delle quote previste al precedente punto 1 ed all'ammontare delle riduzioni fissate al precedente punto 2, quando essa derivi dalla procedura di cui all'articolo 8 dell'accordo, deve essere decretata di comune accordo tra il governo federale austriaco, i governi degli Stati membri e la Commissione delle Comunità europee, ed essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
 4. Ogni modificazione da apportare alle regole di formazione delle quote previste al precedente punto 1 ed all'ammontare delle riduzioni fissate al precedente punto 2, in base ad un ritocco dei prezzi della tariffa interna delle ferrovie federali austriache, quando essa non derivi dalla procedura di cui all'articolo 8 dell'accordo, deve essere portata a conoscenza dei governi partecipanti all'accordo e della Commissione delle Comunità europee almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua applicazione: la modificazione stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*:
 5. Le quote così determinate saranno pubblicate nella «Tariffa internazionale per il trasporto delle merci tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio».
-